



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRESIDENZA

01514602201		
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 10311	13 LUG 2018	
UCR	CC SM	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	DANNO PsICOLOGICO	

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Milano
Avv. Remo Danovi

Milano, 13 luglio 2018

OGGETTO: Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Edizione 2018
- Nuova veste grafica della Tabella del danno non patrimoniale da
perdita del rapporto parentale.

Gentile Presidente,

trasmetto nota dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a firma del
Presidente Damiano Spera e della dottoressa Elena Riva Crugnola, e relativa
allegazione concernente quanto in oggetto.

Molte cordialità

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi

01514602201

A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N.

10229

12 LUG 2018

UOR

SH

CC

RUC

Funzione

Macroattività

Attività

Fascicolo

DANNO BIOLOGICO



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
DI MILANO

Milano, 11 luglio 2018

ALLA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Dott. Marina Tavassi

SEDE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Dott. Roberto Bichi

SEDE

Gentili Presidenti,

a nome dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, trasmettiamo la nuova veste grafica della *Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale*, che chiarisce i Criteri orientativi della medesima Tabella approvata nell'Edizione 2018.

Trattandosi quindi di chiarimento della *Tabella* già in uso presso questi Uffici Vi preghiamo, come per le precedenti occasioni, di voler trasmettere il documento allegato ai magistrati del Tribunale e del Distretto e agli Ordini professionali.

Con i più cordiali saluti.

per l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Damiano Spera

Elena Riva Crugnola

“Osservatorio di Milano – Gruppo danno alla persona”

Nuova veste grafica della Tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

Il 14 marzo scorso sono state pubblicate le nuove Tabelle milanesi “Edizione 2018”.

In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l’Osservatorio ha riproposto la forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta (ma anche nell’età della vittima primaria e delle vittime secondarie).

L’Osservatorio ha confermato nella Tabella la previsione del risarcimento del danno in favore: di ciascun genitore per la morte del figlio; del figlio per la morte del genitore; del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto; del fratello per la morte di un altro fratello; del nonno per la morte del nipote.

Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto.

E’ da segnalare che, nella Tabella edizione 2018, nella scheda riepilogativa dei valori monetari (dopo la pagina 30/30 della Tabella del danno biologico), rimane invariata la forbice dei valori monetari (rivalutati) adottata nelle passate Edizioni, ma le colonne sono denominate non più “da” “a” (come ancora oggi si legge nella pag. 4 dei “*Criteri orientativi*”) bensì “**valore monetario medio**”, per gli importi minimi e “**aumento personalizzato (fino a max)**” per gli importi massimi.

Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi, appare opportuno chiarire quanto segue.

L’Osservatorio di Milano non ha mai manifestato l’intenzione di modificare la Tabella del risarcimento del danno da perdita – grave lesione del rapporto parentale, peraltro assunta a “parametro di conformità della valutazione equitativa” del danno alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (in questi termini, la nota sentenza Cass. n. 12408/2011 c.d. “sentenza Amatucci”).

Tuttavia, il “Gruppo 3” dell’Osservatorio di Milano, costituito nel settembre 2015, ha registrato **due diverse criticità nell’applicazione della Tabella in esame**, con la precedente veste grafica:

- da una parte, un’interpretazione non corrispondente al tenore della Tabella e dei relativi criteri di lettura, interpretazione comportante l’applicazione di un **valore mediano tra quelli minimi e massimi** indicati nella predetta forbice anche in assenza di comprovate peculiarità del caso concreto;
- dall’altra, **liquidazioni per importi assai differenziati**, con *range* in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti (in favore del fratello e del nonno).

Quanto alla seconda criticità l’Osservatorio ha in corso un monitoraggio sulle sentenze riguardanti il tema specifico, monitoraggio del quale verrà dato conto con altro documento.

Quanto alla prima criticità, giova ricordare che anche recentemente la Cassazione (sent. n. 5013/2017) ha ribadito che il giudice deve procedere alla personalizzazione del danno, muovendo da una uniformità pecuniaria di base.

Per altro verso, il danno in esame non è *in re ipsa*, per cui nei “Criteri orientativi” si ribadisce che *“non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito”*.

In ogni caso, ai fini della liquidazione dell’importo indicato nella prima colonna della Tabella (Euro 165.960,00 oppure Euro 24.020,00) *“il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva”* (così nei “Criteri orientativi”).

In questa prospettiva la colonna denominata “Valore monetario medio”, di cui alla Tabella “riassuntiva”, mirava, in sostanza, a ricalcare la denominazione ed il contenuto della **colonna base** del “Punto danno non patrimoniale al 2018” della Tabella da lesione del bene salute. Dunque, si intendeva rimarcare come i valori, di cui alla prima colonna, esprimessero la **“uniformità pecuniaria di base”** cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986, della Cass. n. 12408/2011 e n. 5013/2017.

“La misura massima di personalizzazione prevista in Tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale” (così nei “Criteri orientativi”).

Ciò premesso, al fine di ulteriore chiarezza, il Gruppo 3 dell’Osservatorio di Milano, nella riunione del 5 luglio 2018, ha deciso di **modificare il titolo della prima colonna da “valore monetario medio”, a “valore monetario base”,** rimanendo invariati, invece, il titolo della seconda colonna **“aumento personalizzato (fino a max)”** e tutti i valori monetari indicati in entrambe le colonne.


Ecco dunque la nuova condivisa veste grafica della Tabella in esame

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
Rapporto di parentela	valore monetario base	aumento personalizzato (fino a max)
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00

Si ribadisce anche in questa occasione che trattasi di valori indicativi generalmente adottati dalla giurisprudenza nelle ipotesi di danno conseguente a fattispecie non dolose; inoltre, ove ricorrano circostanze di fatto eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l’entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (v. Cass., sent. n. 12408/2011).

Milano, 5 luglio 2018

Per l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

Adriana Cassano Cicuto


Damiano Spera
